



*Il Ministro della Transizione Ecologica*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTO** il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che prevede, tra l'altro, che per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, la Commissione sia integrata con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**VISTO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Emilia Romagna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, avente ad oggetto il Piano di sviluppo aeroportuale al 2023 dell'Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma, presentata con nota n. 88905 del 10 agosto 2018, acquisita con prot. n. 18853/DVA del 13 agosto 2018;

**VISTA** la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 17 ottobre 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

**VISTA** la documentazione a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, le integrazioni e i chiarimenti forniti dal proponente nel corso dell'iter istruttorio;

**VISTE** le pubblicazioni sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenute in data 14 maggio 2019 e 31 gennaio 2020, degli annunci relativi ai depositi della documentazione integrativa per la pubblica consultazione;

**PRESO ATTO** delle osservazioni e dei pareri, presentati ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel parere n. 3312 del 17 aprile 2020;

**PRESO ATTO** delle controdeduzioni alle osservazioni del proponente, anch'esse considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel citato parere n. 3312;

**RITENUTO** che gli interventi oggetto dell'istanza di VIA rientrano tra le tipologie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, punto 10) "Opere relative a [...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza";

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti dal Piano di sviluppo aeroportuale derivano dalle previsioni del ruolo crescente dell'aeroporto di Parma nello sviluppo del trasporto merci, e che gli interventi stessi sono distinti in tre differenti tipologie:

- a) Infrastrutture di volo: prolungamento della pista di volo, viabilità perimetrale, impianti tecnologici, via di rullaggio pista 20 per le operazioni di back-track;
- b) Polo cargo: hangar merci, impianti tecnologici piazzale aeromobili, via di rullaggio, viabilità di accesso, piazzale manovra;
- c) Aviazione generale: ampliamento piazzale aeromobili, impianti tecnologici, nuovo hangar aviazione generale;

**CONSIDERATO** che la ricognizione delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dall'iniziativa ha evidenziato che entro un raggio di 10 km dall'area di intervento sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- a) SIC/ZPS IT4020017 - Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po;
- b) SIC/ZPS IT4020021 - Medio Taro;
- c) SIC/ZPS IT4020022 - Basso Taro;

**CONSIDERATO** pertanto che per il sito sopra citato è stato elaborato lo studio per la valutazione d'incidenza a livello di screening, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS non ha rilevato effetti significativi sugli habitat e sulle specie tutelate;

**CONSIDERATO** che, unitamente all'istanza di VIA, il proponente ha presentato il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 3312 del 17 aprile 2020, assunto al prot. n. 30253/MATTM del 29 aprile 2020;

**PRESO ATTO** che nel citato parere n. 3312 del 17 aprile 2020, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il Piano di Utilizzo è stato redatto conformemente a quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 2017;

**VISTO** l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone che *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e*

*quella del 15 aprile 2020*", termine poi prorogato al 15 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40;

**VISTA** la nota n. 33644/MATTM dell'11 maggio 2020 con cui la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di valutare i contenuti delle osservazioni pervenute dopo il citato parere n. 3312 del 17 aprile 2020, ma entro i termini sospesi ai sensi delle leggi sopra indicate;

**ACQUISITO** il parere integrativo della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 107 dell'11 dicembre 2020, assunto al prot. n. 106320/MATTM del 17 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che in detto parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto non condivisibile il riesame del parere n. 3312 del 17 aprile 2020, concepibile per i provvedimenti definitivi e non per gli atti endoprocedimentali qual è il parere della Commissione;

**CONSIDERATO** inoltre che la Commissione ha evidenziato che le valutazioni contenute nel parere n. 3312 sono state rese all'esito di un percorso ampiamente partecipato anche dai sottoscrittori delle osservazioni in questione e che il tema in esse trattato, cioè l'alternativa zero, è già stato valutato nel richiamato parere n. 3312 in cui si afferma che tale opzione non è perseguibile per i deficit prestazionali già attualmente registrati dallo scalo parmense, destinato dalla pianificazione di settore a svolgere un ruolo complementare, trovandosi tra Milano e Bologna, che potrà favorire l'accessibilità all'area emiliana e a importanti poli economici produttivi;

**CONSIDERATO** infine che la Commissione, nell'affermare di non poter procedere a revisione nel merito del parere n. 3312 del 17 aprile 2020, rimette alla discrezionalità tecnica della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo di valutare l'integrazione della prescrizione n. 1, concernente aspetti di tutela sanitaria e ambientale, implementando i contenuti dello studio ivi previsto, tenendo conto del suo ruolo di fornire elementi istruttori integrativi di supporto alla discrezionalità provvedimento in particolare quanto agli aspetti di natura sanitaria, in considerazione della presenza di esperti in tale ambito all'interno della rinnovata composizione dell'organo;

**RITENUTO** di accogliere la proposta di integrazione della prescrizione ambientale n. 1 del parere n. 3312 del 17 aprile 2020, intesa a monitorare i rischi per la salute e per l'ambiente connessi alle emissioni aeroportuali e non solo a potenziali incidenti;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 33239 del 13 novembre 2020, assunto al prot. n. 93756/MATTM del 16 novembre 2020;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Regione Emilia Romagna, espresso con delibera di Giunta Regionale n. 2286 del 22 novembre 2019, assunto al prot. n. 31632/MATTM del 4 dicembre 2019;

**CONSIDERATO** quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3312 del 17 aprile 2020, costituito da n. 57 pagine;
- b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo reso con nota n. 33239 del 13 novembre 2020, costituito da n. 16 pagine;
- c) il parere della Regione Emilia Romagna, espresso con delibera di Giunta Regionale n. 2286 del 22 novembre 2019, costituito da n. 20 pagine;
- d) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 107 del 11 dicembre 2020, costituito da n. 5 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)***

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del Piano di sviluppo aeroportuale al 2023 dell'Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma, presentato da ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

### **Art. 2**

#### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3312 del 17 aprile 2020, come integrato, quanto alla prescrizione n. 1, dal parere della stessa Commissione n. 107 dell'11 dicembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 3**

#### ***(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo reso con nota n. 33239 del 13 novembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 4**

#### ***(Condizioni ambientali della Regione Emilia Romagna)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2286 del 22 novembre 2019. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 5**

#### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e nella delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna; il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli uffici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### **Art. 6**

##### **(Pubblicazione)**

1. Il presente decreto è notificato al proponente, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ISPRA, all'ARPA Emilia Romagna e alla Regione Emilia Romagna, la quale ne cura la trasmissione alle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e della Regione Emilia Romagna, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto del cronoprogramma e del termine previsto per la realizzazione delle opere, l'efficacia del presente decreto è fissata in 5 anni. Decorso tale termine, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica ai sensi dell'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 6, comma 2. In alternativa, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, la cui decorrenza è calcolata con le stesse modalità sopra descritte.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA

Roberto Cingolani



IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini

